

Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici

VENETO 2

PROCEDIMENTO n.1/202

Commissario Dott.ssa Elisa Mariani

C.T.U. Dottore Agronomo Paolo Ziliotto

Ricorrente:

REGIONE VENETO

Avv.ti Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi della avvocatura regionale

Resistenti:

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI PEDESCALA

Avv.Elisa Tomasella

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI SAN PIETRO

Avv.Mauro Iob

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

1.Premessa

Con verbale di ordinanza del 1.12.2021 il Commissario per la liquidazione degli usi civici dott.ssa Elisa Mariani nominava lo scrivente Paolo Ziliotto dottore agronomo, libero professionista con studio in Gruaro (Ve) Via Molino, 36/b di disporre una relazione tecnica d'ufficio in merito alle divergenze legate alla gestione dei beni di uso civico promiscui tra il Comune di Rotzo e le frazioni di S.Pietro e Pedescala del Comune di Valdastico.

2.Quesiti

Con verbale d'udienza del 25.01.2022 il Commissario dott.ssa Elisa Mariani ha formulato il seguente quesito:

“Il consulente tecnico d'ufficio esaminati gli atti messi a sua disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche o private che si autorizzano a consultare e i documenti messi a disposizione delle parti a ricostruire dal punto di vista storico le vicende che hanno riguardato le Amministrazioni e il Consorzio di cui è causa, dalla Costituzione alla loro separazione;

- *stabilendo in particolare quali siano stati gli utili percepiti, come siano stati ripartiti, quali siano e quanto valgano le quote accantonate e come vengano gestite;*
- *stabilisca anche ove possibile il valore delle quote assegnate anche in epoca passata, se possibile quantificandole.*

Valuti altresì sugli accertamenti svolti la fattibilità dello scioglimento della promiscuità con assegnazione a ciascuno dei partecipanti delle quote di assegnazione del loro valore.

Accerti infine ogni altra circostanza utile al fine di addivenire alla risoluzione della controversie introdotte dalla Regione Veneto.

Da ultimo nell'espletamento del suo incarico svolga anche opera di mediazione tra le parti anche avvalendosi dei consulenti di parte”.

Il termine per la fine delle operazioni peritali viene fissato a 90 giorni dall'inizio delle operazioni peritali, ovvero il 18.8.2022.

A seguito di successivo chiarimento il Commissario dott.ssa Elisa Mariani ha precisato che l'analisi degli utili passati debbano risalire sino al 2015, anno in cui nasce il Consorzio provvisorio tra i tre enti: Comune di Rotzo, ASBUC di S.Pietro e ASBUC di Pedescala.

3. Operazioni peritali

L'inizio delle operazioni peritali, reso difficoltoso e allungato dalla mancanza di una casella di posta certificata da parte del tecnico di parte della frazione di Pedescala e della difficoltà di comunicazione con il tecnico della frazione di S.Pietro, è avvenuto con la riunione in data 18.5.2022 alle ore 15.30 presso la sede del Consorzio usi civici ubicata in Municipio del Comune di Rotzo.

Il CTU alla presenza dei legali delle due ASBUC e dei rispettivi tecnici di parte apre la riunione leggendo i quesiti e raccogliendo i pareri delle parti presenti presso la sala consigliare del Consorzio Beni usi civici Rotzo-S.Pietro-Pedescala

Il CTU dottore agronomo Paolo Zilioffo

I CTP Giancarlo Bortoli per Pedescala e ing.Fabio Righele per San Pietro

I legali avv.Elisa Tomasella per Pedescala e avv.Mauro Iob per San Pietro

E' presente il presidente di San Pietro Massimo Sberze

Viene letto il quesito e si è proceduto ad ascoltare le posizioni delle parti presenti, in particolare Pedescala ribadisce la pariteticità della suddivisione delle quote, mentre S.Pietro sostiene l'attribuzione dei 2/3 a S.Pietro e 1/3 a Pedescala. Le posizioni delle parti si è rivelata molto rigida e chiusa ad azioni di mediazione.

Il sottoscritto chiede la collaborazione nella raccolta della documentazione contabile dal 2015 all'attualità unitamente alle delibere in merito alla ripartizione dei proventi come da statuto.

La discussione prosegue nello scambio di considerazioni sulla documentazione storica all'origine del contenzioso e sulla validità della Sentenza Terracina.

La riunione si conclude alle 17.30.

Le operazioni peritali si sono successivamente concentrate sulla raccolta della documentazione contabile che ha incontrato molte difficoltà che hanno originato le richieste di proroghe dei termini di consegna dell'elaborato tecnico.

Con mail del 22.6.2022 lamento alle parti il mancato invio della documentazione contabile chiedendo alle stesse di cercare di sollecitare il Consorzio Rotzo-Pedescala-S.Pietro al suddetto invio. Non ricevendo alcun riscontro invio una seconda mail in data 12.9.2022 lamentando sia il mancato invio della documentazione da parte del Consorzio usi civici che il mancato riscontro alle mie mail.

Il 13.9.2022 il Consorzio usi civici lamenta che non è pervenuta al protocollo alcuna richiesta di documentazione, fatto alquanto singolare considerate le mail inviate, tuttavia

chiedo al Consorzio di protocollare la mail come richiesta e invio una nuova richiesta di accesso agli atti in data 16.9.2022.

Il Consorzio invia tra il 12 ed il 19 ottobre 2022 lo statuto, le delibere di stanziamento dei fondi alle amministrazioni separate ed al Comune di Rotzo tra il 2015 ed il 2022 ma non i bilanci degli anni 2015-2016-2017-2018. Seguono contatti telefonici con la responsabile finanziaria del Consorzio, dott.ssa Federica Sartori la quale mi comunica che dal 2020 i bilanci (stato patrimoniale e conto economico) li segue la Società Halley nella persona della dott.ssa Maddalena Viggiano e che il revisore è il dott. Andrea Ambrosini.

Contatto le persone indicate ma solo il 26.6.2023 e nei giorni successivi riesco ad ottenere i documenti mancanti dal 2019 al 2022. Il 3.7.2023 l'amministrazione del Consorzio usi civici scrive che non riesce a recuperare i pareri dei revisori dei conti degli anni precedenti al 2019.

Con mail del 10.7.2023 chiedo chiarimenti e documenti in merito alla destinazione delle assegnazioni annuali delle quote di proventi alle tre amministrazioni e solo il 25.9.2023 la dott.ssa Maria Gisella Lucca risponde in forma generica comunicandomi che dal 2 ottobre potrà rispondere alle mie richieste di chiarimenti e allegando una parte di documenti richiesti. Il 2.2.2024 chiedo con mail ulteriori chiarimenti in merito alle poste di bilancio in particolare:

- a) sugli utili di gestione e loro posizionamento nel conto economico;
- b) su quale capitolo di bilancio è indicato l'accantonamento di 1/3 di quote non distribuite tra Pedescala e S. Pietro;
- c) su quale capitolo di bilancio sono stati accantonati gli introiti straordinari dovuti ai tagli conseguenti alla tempesta Vaia.

Con mail del 23.2.2024 chiedo l'invio della documentazione contabile relativa al 2023 e chiedo una risposta scritta ai chiarimenti della mail del 2.2.2024, il giorno stesso la sig.ra Jessica Slaviero risponde che mi invierà la documentazione non prima di marzo.

Con mail del 14.3.2024 l'amministrazione del Consorzio allega le delibere mancanti del 2016-2017-2018-2019-2020-2021 e chiarendo in quali capitoli di bilancio si trovano le poste da me richieste.

I dati contabili relativi al 2023 non sono mai pervenuti e allo stato si è deciso di chiudere l'analisi lasciando ad una successiva integrazione la quantificazione delle quote relative al 2023.

La difficoltà incontrate nell'andamento delle operazioni peritali sopra descritto ha determinato la necessità di chiedere diverse proroghe rispetto al termine inizialmente

fissato per il 18.8.2022, la prima di 90 giorni fissando l'udienza al 17.1.2023, la seconda proroga fissava la nuova udienza al 9.5.2023, successivamente l'udienza veniva fissata al 27.2.2024 fino alla proroga con la quale l'udienza è stata fissata al 7.5.2024.

4. Risposta al quesito “ricostruire dal punto di vista storico le vicende che hanno riguardato le Amministrazioni e il Consorzio di cui è causa, dalla Costituzione alla loro separazione”

Si risponde al primo quesito con una ricostruzione e inquadramento storico delle vicende che hanno portato e caratterizzato i rapporti tra le comunità di Rotzo, San Pietro e Pedesca, con una cronologia temporale.

1940: con la legge n.1148/1940 venne istituito il Comune di Valdastico riunendo i soppressi Comuni di Casotto e di Forni includendo le frazioni di San Pietro Valdastico e Pedesca originariamente frazioni del Comune di Rotzo.

Sorse subito la contestazione tra i due Comuni in merito alla pertinenza delle montagne intestate a Rotzo: quest'ultimo sosteneva che le due frazioni non avessero diritti, mentre Valdastico sosteneva che fossero gravate da usi civici a favore degli abitanti delle due frazioni, pertanto si ricorse al Commissario per la liquidazione degli usi civici competente.

1948: il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Milano, per la Lombardia e il Basso Veneto con sentenza del 12-16 luglio 1948 dichiarò tra le altre pronunce che gli usi civici delle due frazioni si estendevano a tutto il comprensorio del Comune di Rotzo come diritti collettivi di godimento come risultante dal Lodo Piovene del 1578 e che la promiscuità andava sciolta ai sensi della Legge 1766 del 1927.

1949: il Comune di Rotzo fece ricorso alla Corte di Appello di Roma-Sezione Speciale Usi Civici che, pronunciandosi il 29.7.1949 affermò che il comprensorio in oggetto era “di demanio universale e comunale della universitas costituita dalle ex ville o ex colonnelli di Rotzo, San Pietro e Pedesca (...) a favore di tutti gli *homines* delle cennate ex ville o ex colonnelli”. Il Comune di Rotzo propose ricorso in Corte di Cassazione.

1950: il Commissario usi civici di Milano, in attesa della sentenza della Cassazione, dispose la suddivisione degli utili dei beni contesi in ragione del 40% per Rotzo, 30% per Valdastico lasciando a deposito il restante 30%.

1951: la Corte di Cassazione emise la sentenza il 27 giugno e 17 agosto 1951 respingendo il ricorso del Comune di Rotzo, specificando che lo scioglimento della promiscuità poteva non avvenire.

1952: i due Comuni di Rotzo e Valdagno, con i rispettivi provvedimenti, costituirono il Consorzio per l'amministrazione dei beni contestati decidendo di ripartire gli utili al 40% per Rotzo, 40% per Valdagno e il 20% ad accantonamento in attesa della risoluzione del contenzioso.

1954: il Commissario usi civici con ordinanza del 29 maggio dispose la consulenza tecnica al geom.Picchi in adempimento delle sentenze di Appello e di Cassazione. Il 9.4.1955 il consulente presentò i risultati che vennero ritenuti insufficienti in merito alla proposta di ripartizione sulla base dei criteri indicati in sentenza, ovvero numero di abitanti, numero di animali mandati al pascolo e bisogni delle popolazioni. Il Comune di Rotzo chiese nello stesso anno alla Corte di Appello di Roma la riforma della sua sentenza in relazione al ritrovamento di nuovi documenti che dimostravano come il demanio comunale appartenesse solo a Rotzo escludendo San Pietro e Pedescala.

1959/60: la Corte di Appello di Roma rigettò la richiesta del Comune di Rotzo con sentenza del 10.11.1959, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22.9.1960. La vertenza venne ripresa dal Commissario usi civici di Venezia, sede alla quale era passata la competenza, che assegnò la perizia al dott.Ferrante e dott.Galla di Vicenza.

1967: il Commissario usi civici di Venezia, Egidio Terracina, con sentenza del 5 gennaio e 21 marzo 1967 confermò gli usi civici quale demanio universale a favore delle collettività di Rotzo e delle due ex frazioni S.Pietro e Pedescala delle terre individuate dalla perizia Picchi del 1955 inoltre dispose:

- a) La proprietà ai sensi della Legge 1766/1927 del 50% delle terre al Comune di Rotzo e il restante 50% congiuntamente a S.Pietro e a Pedescala;
- b) I frutti e le rendite delle terre devono essere ripartiti al 50% al Comune di Rotzo e il 50% a S.Pietro e Pedescala;
- c) Gli usi civici esercitati ed esercitabili sono il legnatico, il fabbisogno di legname da opera, il pascolo e l'erbatico;
- d) Il mantenimento del Consorzio Rotzo-Valdagno per la gestione del patrimonio silvo-pastorale del demanio civico.

Contro tale sentenza il Comune di Valdagno nell'aprile 1967 propose il ricorso alla Corte di Appello di Roma.

1968: la Corte di Appello di Roma-Sezione Speciale Usi Civici con sentenza del 22.4.1968 comunicò l'estinzione del processo di appello contro la sentenza "Terracina" a

seguito di “rinuncia agli atti”. I due Comuni di Rotzo e Valdastico approvarono un nuovo regolamento per la gestione dei beni applicando le disposizioni della sentenza “Terracina”.

2006: in occasione delle elezioni del Comitato per l’amministrazione separata di S.Pietro e Pedescala quest’ultima non presenta alcuna lista e pertanto la Regione Veneto nomina un commissario straordinario in rappresentanza della frazione di Pedescala.

2008: il Comitato per l’amministrazione separata di Pedescala chiede alla Regione Veneto regolari elezioni per la costituzione di una propria ASBUC separata.

2010: si costituiscono le due Associazioni separate per la gestione dei beni di uso civico: S.Pietro e Pedescala, facendo salire a tre gli enti esponenziali per la gestione dei beni in oggetto oltre al Comune di Rotzo.

2011: la Regione Veneto a seguito della paralisi amministrativa dei beni di uso civico a causa degli accadimenti suddetti, nomina con DGR n.829 del 14.6.2011 il dott.Filippi come commissario ad acta per la chiusura delle pendenze amministrative e come commissario straordinario per riportare i tre enti ad una gestione unitaria dei beni di uso civico.

2014/15: il lavoro del Commissario ad acta si svolge tra difficoltà e tentativi di riconciliazione per una gestione unitaria che giunge ad un accordo temporaneo di costituire un Consorzio e un nuovo statuto con la ripartizione del 50% dei proventi spettanti alle due frazioni nella quota di 1/3 a S.Pietro, la quota di 1/3 a Pedescala e la quota di 1/3 alla Amministrazione separata dei beni di uso civico delle frazioni di Pedescala e S.Pietro in liquidazione e accantonato in un fondo vincolato nell’attesa della definizione della controversia (articolo 36 dello Statuto).

2018: termina il periodo di nomina del Commissario ad acta e si svolgono le elezioni delle due ASBUC e la Regione Veneto intima ai due enti di trovare un accordo, diversamente promuoverà un giudizio presso il Commissario Usi Civici di Venezia.

2020: la Regione Veneto, constatata l’assenza di accordo tra i due enti promuove il processo avanti il Commissario Usi Civici di Venezia iscrivendo la causa con R.G. n.1/2020.

5. Risposta al quesito “*stabilendo in particolare quali siano stati gli utili percepiti, come siano stati ripartiti, quali siano e quanto valgano le quote accantonate e come vengano gestite*”

Dalla documentazione inviata mi è obbligo premettere che il Consorzio Usi Civici Rotzo-Pedescala e S.Pietro, che amministra i beni delle tre collettività secondo Statuto approvato con delibera di C.C. n.36 del 9.12.2014, che all'articolo 4 comma 3 stabilisce che “*la ripartizione della metà dei proventi derivati dalla gestione del demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e San Pietro (...) viene disciplinata in via transitoria all'articolo 36 del presente Statuto*”, ovvero si a riferimento ai “*proventi*” e non all'utile che viene ripartito tra le collettività. L'articolo 36 dello Statuto al comma 2 ribadisce il concetto di che “*Nelle more della definizione della controversia in merito all'attribuzione delle quote di proprietà dei beni di uso civico promiscui spettanti alle singole frazioni di Pedescala e San Pietro e alla ripartizione dei relativi proventi, la metà dei proventi derivanti dalla gestione del demanio civico universale di Rotzo, Pedescala e San Pietro, spettante congiuntamente alle frazioni di Pedescala e San Pietro, viene ripartita tra le frazioni nel seguente modo:*

- *1/3 viene assegnato alla frazione di Pedescala;*
- *1/3 viene assegnato alla frazione di San Pietro;*
- *1/3 viene assegnato all'Amministrazione separata dei Beni di Uso Civico delle Frazioni di Pedescala e San Pietro in liquidazione e accantonato in un fondo vincolato e iscritto in uno specifico capitolo di bilancio in attesa della definitiva controversia.”*

Si ribadisce quindi che la ripartizione tra le collettività, stabilita nelle quote sopra indicate, avviene in termini di *proventi* e non di *utili*, fattore che deriva dalla natura del Consorzio che viene normato dal D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 all'articolo 31, in particolare al comma 8 si recita che “*Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica (...) si applicano le norme previste per le aziende speciali*”. Le aziende speciali ai sensi dell'articolo 114 del T.U. vengono definite come “*ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto (...) e ha l'obbligo di pareggio di bilancio (...)*”. Pertanto il Consorzio nelle sue rendicontazioni deve applicare la pratica del pareggio di bilancio e quindi nello statuto si prevede la distribuzione dei proventi e non degli utili ai soci del Consorzio. L'approvazione del nuovo statuto ha superato la norma che all'articolo 4 del regolamento per la gestione del demanio civico, approvato con deliberazione n.9 del 14.1.1975, che prevedeva la suddivisione delle rendite

dei beni agro-silvo-pastorali, al netto delle spese di gestione e di investimento, a metà tra il Comune di Rotzo e le frazioni di S.Pietro e Pedescala.

Dall'anno 2015 al 2019 il bilancio è stato redatto solo nella forma dello Stato Patrimoniale e solo successivamente è stato introdotto il Conto Economico ovvero la gestione delle entrate. Le relazioni del revisore dei conti al conto consuntivo sono state trasmesse solo per gli anni 2016-2018-2019-2020.

Dall'analisi della documentazione contabile inviata e non completa e delle considerazioni sulla tipologia di rendicontazione legata alla natura giuridica del Consorzio si può rilevare come il Consiglio di amministrazione deliberava la ripartizione dei proventi, non utili, sulla base delle disponibilità dell'anno precedente e sulle previsioni dell'anno successivo anche dopo l'introduzione del conto economico (entrate – uscite) senza considerare le perdite di esercizio, ma attingendo ai residui attivi degli anni precedenti.

Il conto economico venne introdotto dal 2020 in quanto prima si redigeva solo lo stato patrimoniale.

Dai chiarimenti raccolti dai diversi responsabili dell'esercizio finanziario si è potuto desumere che le quote accantonate dal 2016 su decisione del 2015, sono rilevabili al capitolo n.340 con la dicitura "riserve", ma, nonostante le richieste, non mi è stato comunicato se queste somme hanno e stanno producendo interessi attivi.

Le quote di accantonamento sono state inserite dall'anno 2016 a seguito del nuovo statuto approvato.

Di seguito si illustra la tabella riassuntiva delle decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione dei proventi.

Suddivisione proventi 2015			
D.C.n.1 del 20.1.2015	50.000,00 €	25.000,00 €	Comune di Rotzo
		25.000,00 €	A.S. S.Pietro e Pedescala
D.C.n.9 del 19.5.2015	45.000,00 €	22.500,00 €	Comune di Rotzo
		22.500,00 €	A.S. S.Pietro e Pedescala
D.C.n.10 del 19.5.2015	15.000,00 €	7.500,00 €	Comune di Rotzo
		7.500,00 €	A.S. S.Pietro e Pedescala
totale 2015	110.000,00 €		

Suddivisione proventi 2016			
D.C.n.2 del 19.1.2016	30.000,00 €	15.000,00 €	Comune di Rotzo
		15.000,00 €	A.S. S.Pietro e Pedescala
D.C.n.13 del 16.5.2016	50.000,00 €	25.000,00 €	Comune di Rotzo
		8.333,33 €	A.S. Pedescala

		8.333,33 €	A.S. S.Pietro
		8.333,33 €	accantonamento
D.C.n.26 del 13.9.2016	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,66 €	A.S. Pedescala
		6.666,66 €	A.S. S.Pietro
		6.666,66 €	accantonamento
	120.000,00 €		

Suddivisione proventi 2017

D.C.n.28 del 14.6.2017	60.000,00 €	30.000,00 €	Comune di Rotzo
		10.000,00 €	A.S. Pedescala
		10.000,00 €	A.S. S.Pietro
		10.000,00 €	accantonamento
D.C.n.44 del 2.11.2017	23.706,00 €	11.853,00 €	Comune di Rotzo
		3.951,00 €	A.S. Pedescala
		3.951,00 €	A.S. S.Pietro
		3.951,00 €	accantonamento
D.C.n.50 del 20.12.2017	47.000,00 €	23.500,00 €	Comune di Rotzo
		7.833,32 €	A.S. Pedescala
		7.833,32 €	A.S. S.Pietro
		7.833,32 €	accantonamento
	130.706,00 €		

Suddivisione proventi 2018

D.C.n.12 del 7.3.2018	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.24 del 12.7.2018	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.27 del 22.11.2018	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
	120.000,00 €		

D.C.n.29 del 22.11.2018	158.033,78 €	52.677,93 €	A.S. Pedescala
		52.677,93 €	A.S. S.Pietro
		52.677,93 €	accantonamento

NOTA: l'ultima delibera ripartisce i fondi residui della A.S. congiunta di Pedescala e S.Pietro con la chiusura del conto corrente di tesoreria

Suddivisione proventi 2019			
D.C.n.16 del 16.5.2019	50.000,00 €	25.000,00 €	Comune di Rotzo
		8.333,33 €	A.S. Pedescala
		8.333,33 €	A.S. S.Pietro
		8.333,33 €	accantonamento
D.C.n.20 del 31.7.2019	50.000,00 €	25.000,00 €	Comune di Rotzo
		8.333,33 €	A.S. Pedescala
		8.333,33 €	A.S. S.Pietro
		8.333,33 €	accantonamento
D.C.n.26 del 17.10.2019	60.000,00 €	30.000,00 €	Comune di Rotzo
		10.000,00 €	A.S. Pedescala
		10.000,00 €	A.S. S.Pietro
		10.000,00 €	accantonamento
		160.000,00 €	

Suddivisione proventi 2020			
D.C.n.5 del 23.4.2020	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.13 del 30.7.2020	20.000,00 €	10.000,00 €	Comune di Rotzo
		3.333,33 €	A.S. Pedescala
		3.333,33 €	A.S. S.Pietro
		3.333,33 €	accantonamento
D.C.n.19 del 29.10.2020	25.600,00 € (*)	12.800,00 €	Comune di Rotzo
		4.266,66 €	A.S. Pedescala
		4.266,66 €	A.S. S.Pietro
		4.266,68 €	accantonamento
		85.600,00 €	

(*) Euro 18.008,78 provengono da utili delle rendite 2020, Euro 7.591,22 da eccedenze del lotto destinato a fabbisogni 2020

Suddivisione proventi 2021			
D.C.n.9 del 22.4.2021	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.21 del 8.9.2021	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.10 del 13.12.2021	50.000,00 €	25.000,00 €	Comune di Rotzo
(*)		8.333,33 €	A.S. Pedescala
		8.333,33 €	A.S. S.Pietro
		8.333,33 €	accantonamento
	130.000,00 €		

(*) Euro 48.826,50 provengono da utili delle rendite 2021, Euro 1.173,50 da eccedenze del lotto destinato a fabbisogni 2021

Suddivisione proventi 2022			
D.C.n.9 del 21.4.2022	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.17 del 15.6.2022	40.000,00 €	20.000,00 €	Comune di Rotzo
		6.666,67 €	A.S. Pedescala
		6.666,67 €	A.S. S.Pietro
		6.666,67 €	accantonamento
D.C.n.23 del 4.8.2022	15.000,00 €	15.000,00 €	Comune di Rotzo
(*)		- €	A.S. Pedescala
		- €	A.S. S.Pietro
		- €	accantonamento
D.C.n.9 del 10.11.2022	50.000,00 €	25.000,00 €	Comune di Rotzo
(**)		8.333,33 €	A.S. Pedescala
		8.333,33 €	A.S. S.Pietro
		8.333,33 €	accantonamento
	145.000,00 €		

(*) stanziamento delle due A.S. a favore del Comune di Rotzo di una eccedenza sui riparti 2022 per asfaltatura strada malga Campovecchio la cui spesa di Euro 50.000,00 è stata già anticipata dallo stesso Comune di Rotzo

(**) Euro 46.730,00 provengono da utili delle rendite 2022, Euro 3.270,00 da eccedenze del lotto destinato a fabbisogni 2022

Dall'anno 2019, a seguito della tempesta Vaia che provocò ingenti danni al patrimonio boschivo gestito dal Consorzio, vennero venduti lotti di legname abbattuto a seguito dell'evento disastroso in quantità straordinaria producendo un extra gettito altrettanto straordinario, che però non venne attribuito alla voce di "sopravvenienza attiva" nel conto economico ma gli introiti vennero imputati al capitolo n.123 dello stato patrimoniale al quale il Consiglio di amministrazione ha attinto per investimenti, elargizioni a diversi enti locali e per la distribuzione dei "proventi" alle tre amministrazioni. Il patrimonio boschivo danneggiato dalla tempesta Vaia negli anni successivi ha prodotto entrate più basse non comparabili con quelle degli anni pre-Vaia.

6. Risposta al quesito *"stabilisca anche ove possibile il valore delle quote assegnate anche in epoca passata, se possibile quantificandole"*

Il valore delle quote assegnate alle tre amministrazioni, evidenziato dalla scheda riassuntiva al capitolo precedente, evidenzia come gli importi per anno complessivamente assegnati sono i seguenti:

Suddivisione proventi 2015	
Comune di Rotzo	55.000,00 €
A.S. S.Pietro e Pedescala	55.000,00 €
	110.000,00 €
Suddivisione proventi 2016	
Comune di Rotzo	60.000,00 €
A.S. S.Pietro e Pedescala	15.000,00 €
A.S. Pedescala	15.000,00 €
A.S. S.Pietro	15.000,00 €
accantonamento	15.000,00 €
	120.000,00 €
Suddivisione proventi 2017	
Comune di Rotzo	65.353,00 €
A.S. Pedescala	21.784,33 €
A.S. S.Pietro	21.784,33 €
accantonamento	21.784,34 €
	130.706,00 €
Suddivisione proventi 2018	
Comune di Rotzo	60.000,00 €
A.S. Pedescala	72.677,93 €
A.S. S.Pietro	72.677,93 €
accantonamento	72.677,92 €
	278.033,78 €

Suddivisione proventi 2019

Comune di Rotzo	80.000,00 €
A.S. Pedescala	26.666,67 €
A.S. S.Pietro	26.666,67 €
accantonamento	26.666,66 €
	160.000,00 €

Suddivisione proventi 2020

Comune di Rotzo	42.800,00 €
A.S. Pedescala	14.266,67 €
A.S. S.Pietro	14.266,67 €
accantonamento	14.266,66 €
	85.600,00 €

Suddivisione proventi 2021

Comune di Rotzo	65.000,00 €
A.S. Pedescala	21.666,67 €
A.S. S.Pietro	21.666,67 €
accantonamento	21.666,66 €
	130.000,00 €

Suddivisione proventi 2022

Comune di Rotzo	80.000,00 €
A.S. Pedescala	21.666,67 €
A.S. S.Pietro	21.666,67 €
accantonamento	21.666,66 €
	145.000,00 €

Comune di Rotzo	508.153,00 €
A.S. Pedescala	228.728,94 €
A.S. S.Pietro	228.728,94 €
accantonamento	193.728,90 €

Dai chiarimenti raccolti dai diversi responsabili dell'esercizio finanziario si è potuto desumere che le quote accantonate dal 2016 su decisione del 2015 a seguito del nuovo statuto, sono rilevabili al capitolo n.340 con la dicitura "riserve", ma, nonostante le richieste, non mi è stato comunicato se queste somme hanno e stanno producendo interessi attivi e quindi le condizioni di gestione delle stesse.

Le quote assegnato nel 2023, nonostante le richieste inoltrate, non mi sono state comunicate all'attualità.

7. Risposta al quesito *“valuti la fattibilità dello scioglimento della promiscuità con assegnazione a ciascuno dei partecipanti delle quote di assegnazione del loro valore”*

Si premette che la suddetta promiscuità è stata oggetto di Sentenza della Suprema Corte del 1952 che ha statuito che si tratta di una “comunione generale per condominio” e che il suo scioglimento e quindi la divisione dei beni può e deve avvenire ai sensi dell’articolo 8 della legge 1766/1927 con l’attribuzione a ciascun Comune o Frazione delle terre in piena proprietà corrispondente in valore all’entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre. La valutazione della fattibilità dello scioglimento della promiscuità ritengo sia la soluzione ultima al fine di dirimere la questione dell’attribuzione della percentuale delle quote dei proventi della gestione delle terre di uso civico tra le due amministrazioni separate. Tuttavia, altre collettività in Veneto che possedevano in promiscuità beni agro-silvo-pastorali vincolati al regime degli usi civici, hanno deciso di sciogliere la promiscuità, previo accordo sulle quote in proprietà, mediante uno studio sulle caratteristiche pedo-morfologiche dei terreni, su quelle funzionali-produttive, sulla destinazione attuale e su quella eventualmente futura, arrivando ad una valutazione estimativa dei singoli lotti. Lo scioglimento delle promiscuità è altresì consigliato dalla Regione Veneto, autorità che concede l’autorizzazione allo stesso scioglimento mediante decreto a seguito dell’adozione da parte degli organi preposti delle singole amministrazioni, sentite le rispettive collettività.

L’analisi della fattibilità, tuttavia, presuppone uno studio preliminare che, a mio parere, potrà attivarsi qualora divenisse insuperabile un accordo sulle divergenze inerenti la suddivisione delle quote tra le amministrazioni di S.Pietro e Pedescala. L’obiettivo anche di questa CTU è di evitare il prolungarsi di una situazione incerta che limita l’operatività e gli investimenti delle due amministrazioni, come il vincolo di accantonare 1/3 del 50% dei proventi suddivisi annualmente.

Lo studio di fattibilità dello scioglimento, subordinato alla mancanza di un accordo sulla quantificazione delle quote tra le amministrazioni di S.Pietro e Pedescala, dovrebbe interessare anche la quota del 50% a favore del Comune di Rotzo, non oggetto di contenzioso, ma che nel piano di scioglimento dovrebbe trovare attuazione nell’individuazione di un lotto corrispondente al suo valore percentuale.

Si ritiene inoltre che se si dovesse procedere all’attualità uno scioglimento di promiscuità tra diverse collettività risulterebbe in parte anacronistico l’utilizzo dei criteri accessori enunciati all’articolo 8 della legge 1766/1927 ovvero in considerazione *del numero della*

popolazione, del numero di animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione; perlomeno si dovrebbe implementarlo con diversi e ulteriori criteri. Tuttavia, la conformazione orografica del patrimonio civico in oggetto sostanzialmente suddivisa tra montagna, vicina all'abitato di Rotzo, e la zona più a valle contigua alle due frazioni, potrebbe agevolare uno scioglimento della promiscuità tra le tre collettività valutando eventuali conguagli.

A solo titolo di esempio si segnala un recente scioglimento di promiscuità al 50% tra due Comuni della montagna veneta avvenuto applicando moderni criteri di stima agroforestale e di potenziale sviluppo turistico. Inoltre la massima parte delle promiscuità presenti nelle zone montane del Veneto tra due o più collettività sono paritetiche o differenziate tra suolo e soprassuolo, fattore significativo dal punto di vista storico al fine di trovare una soluzione nella attribuzione delle rispettive quote di diritti di uso civico.

8. Risposta al quesito *“accerti ogni altra circostanza utile al fine di addivenire alla risoluzione delle controversie introdotte dalla Regione Veneto e svolga anche opera di mediazione tra le parti anche avvalendosi dei consulenti di parte”*

L'analisi della documentazione storica, sinteticamente riportata al capitolo 4 della presente, induce a rilevare una serie di punti fermi stabiliti e determinati da pronunciamenti nel corso degli anni e precisamente:

- a) Il possesso originario delle montagne di Rotzo era di natura feudale risalente all'anno 1000 ed essendo il feudo abitato le terre erano soggette agli usi civici secondo il principio *ubi feuda ibi demania*;
- b) Le borgate di S.Pietro e Pedescala facevano parte di fatto del Comune di Rotzo già dall'epoca dell'infeudazione e quindi i propri abitanti godevano dei benefici dell'uso civico dei beni dell'intero territorio di Rotzo;
- c) Il Lodo Piovene del 1578, intervenuto sulle dispute tra le tre collettività, conferma la gestione del godimento comune dei beni da parte di tutti i componenti della comunità di Rotzo e delle sue frazioni, da parte quindi di tutti gli *homines* di Rotzo, Pedescala e S.Pietro *uti singuli cives*, e che gli usi civici erano il legnatico, il pascolo, l'erbativo ed il roncare.
- d) Il Comune di Valdastico, dopo la fusione e l'accorpamento delle due frazioni, non ha mai avuto nessun titolo sui terreni in oggetto di causa e che questi sono un bene demaniale appartenente *ab immemorabili* alle collettività di Rotzo, S.Pietro e Pedescala in comunione (rif.Sentenza Corte d'Appello di Roma del 1949);

La controversia rilevata è inerente alle sole quote dei diritti di uso civico tra le due frazioni di S.Pietro e Pedescala in quanto l'attribuzione del 50% dei diritti al Comune di Rotzo non è oggetto di causa e lo stesso Comune di Rotzo non si è costituito in giudizio.

L'analisi dei documenti di causa che, con alterne vicissitudini, pronunciamenti, sentenze e ricorsi, è durata anni, ha fornito un'interessante quantità di riferimenti storici. Questi in gran parte si sono focalizzati sulla consistenza delle terre di uso civico, sulla natura della promiscuità, sugli usi praticati e praticabili e anche sulla determinazione delle quote, in particolare quest'ultimo aspetto è stato oggetto della Sentenza Terracina del 1967.

I punti sopra elencati trovano d'accordo le collettività in giudizio, ovvero, l'esistenza degli usi civici sul territorio pertinente alle due collettività, la tipologia di usi praticati e praticabili e sulla promiscuità in forma di "comunione generale per condominio", che permette una divisione della stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 1766/1927.

In merito alla definizione delle quote di diritti tra le due frazioni le diverse sentenze dal 1948 ad oggi hanno citato come documento di riferimento il Lodo Piovene del 25 giugno 1578, approvato dalle autorità di Vicenza il 3 luglio 1578 e approvato dal Podestà di Vicenza per il Doge di Venezia il 25 settembre 1578.

Questo documento, oltre a confermare l'uso civico a favore di tutti gli *homines* di Rotzo, S.Pietro e Pedescala, in un passaggio, riportato nella Sentenza Terracina, definiva questo in riferimento alle terre, riportando sostanzialmente una certa unità e uguaglianza nella condivisione dei beni "(...) *tutte le cose siano uniti et uguali, con partecipazione anche de li homeni di San Pietro al governo de le cose de comun*". In un altro passaggio del Lodo Piovene si esplicita l'uguaglianza tra gli *homeni* di S.Pietro e Pedescala . "*Item ordeno e dechiaro che li homeni de San Pietro habbino quella et tanta parte de governo delle cose de comun quale et quanta haveva li homeni de Pedescala*".

Si ricorda che il Lodo sancisce l'entrata di S.Pietro e Pedescala a far parte del Comune di Rotzo mettendo fine alle dispute sulla montagna di Campo Rosà.

Dai documenti citati e dalle considerazioni espresse nelle diverse sentenze succedutesi, le collettività di S.Pietro e Pedescala vengono sempre considerate all'unisono tra loro e legate a Rotzo nella titolarità dei diritti di uso civico e nelle forme di godimento, in una forma e in una sostanza paritetica. Dalla lettura dei documenti non è stato rilevato alcun riferimento documentale o consuetudinario in merito alla diversa suddivisione di diritti di godimento o di altra natura tra le due frazioni che vengono sempre citate insieme senza distinzione tra loro o tra i loro abitanti.

Nella Sentenza Terracina il Commissario affronta la questione tra Rotzo e Valdastico in merito alla divisione delle quote di promiscuità tra Rotzo da una parte e S.Pietro e Pedescala dall'altra ritenendole quest'ultime egualitarie. Il Commissario argomenta, rigettando la tesi di Rotzo, sulla divisione dei diritti basata sul riparto di un quinto, sistema utilizzato in passato per i beni appartenuti ai cinque ex colonnelli rappresentanti di gruppi di famiglie ma non dotati di personalità giuridica e quindi non applicabile. Tutte le sentenze, da ultimo quella del Commissario Terracina, hanno stabilito che la titolarità è degli *homines* di Rotzo e delle due frazioni, formanti un'unica comunità e unica *universitas*.

Nelle esposizioni delle sentenze, in particolare nella Sentenza Terracina, si riferisce che *“nessuna delle parti in causa è stata in grado di fornire la dimostrazione, sia sul piano storico, che su quello giuridico, quale siano l'entità e l'estensione dei reciproci diritti sulle terre di cui si deve operare la divisione”*.

Fattore rilevante questo che induce a ritenere come non ci siano documenti o riferimenti espliciti sulla divisione dei diritti di uso civico esercitati dalle collettività ed in particolare tra S.Pietro e Pedescala, se non quello espresso nel Lodo Piovene dove il governo delle terre viene attribuito in parti uguali a S.Pietro e Pedescala.

Stabilito che la suddetta promiscuità è una comunione generale per condominio, lo scioglimento della stessa è regolato dall'articolo 8 della legge 1766/1927 che recita *“le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio che per servitù, tra Comuni, fra Comuni e frazioni o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero di animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.”*

La Sentenza Terracina cita ugualmente questo principio di divisione da adottare, specificando che i tre elementi, popolazione, animali e bisogni, non possono essere considerati separatamente e sommati ma considerati come un unico elemento. Sulla base di questo principio il Commissario Terracina diede incarico a due tecnici di fare i rilevamenti tecnico-economici e statistici delle tre collettività.

Ricordando che la controversia legale era tra il Comune di Rotzo per se stesso ed il Comune di Valdastico per le frazioni di S.Pietro e Pedescala, le conclusioni del Commissario, sulla base dei dati raccolti dai tecnici, sono state che Rotzo aveva la minore popolazione ma bisogni più elevati data la natura dei terreni e una più difficile economia

di montagna, mentre le due frazioni contavano la più alta popolazione ma minori bisogni per la migliore posizione verso valle e aperta ad una economia mista e più dinamica.

Pertanto, il Commissario attribuiva parità dei diritti tra Rotzo e le due frazioni unite che a loro volta si ritiene siano state considerate pariteticamente nel godimento dei rispettivi diritti arrivando alla suddivisione dei proventi che segue: al Comune di Rotzo il 50% e alle frazioni di S.Pietro e Pedescala il restante 50%, al cui interno l'attribuzione si ritiene paritetica, ovvero il 25% del totale ad ogni singola frazione.

La Sentenza Terracina venne appellata dal Comune di Valdastico ma in seguito abbandonata per accordo tra i due Comuni.

Dalla stessa analisi tecnico-economica e statistica eseguita all'epoca dai due tecnici incaricati dal Commissario Terracina in adozione dei criteri contenuti nell'articolo 8 della legge 1766/1927, traspariva che le due frazioni, eccetto per il numero di abitanti, erano sostanzialmente simili nei criteri esaminati e non vi è accenno alcuno su eventuali differenze o disparità tra le due frazioni che potessero originare una diversa attribuzione delle quote di diritti di uso civico. Anche la perizia del geom.Picchi del 1955 nel riportare gli elementi di popolazione, animali e bisogni, sostanzialmente illustrava parametri simili tra le due frazioni, eccetto la popolazione che per S.Pietro era doppia rispetto a Pedescala. Si ritiene pertanto che, in seguito alla analisi della documentazione di causa e delle sentenze pronunciate e passate in giudicato, si possa affermare il sostanziale equilibrio nel ripartire equamente le quote del 50% dei diritti di uso civico tra la frazione di S.Pietro e la frazione di Pedescala.

9. Conclusioni

Le conclusioni della presente stima sono le seguenti.

In merito alle quote complessivamente distribuite tra il 2015 ed il 2022 si riportano gli importi desunti dalle delibere del Consiglio di amministrazione del Consorzio, in particolare le quote accantonate a seguito dell'introduzione del nuovo statuto sono pari a **€193.728,90**.

Comune di Rotzo	508.153,00 €
A.S. Pedescala	228.728,94 €
A.S. S.Pietro	228.728,94 €
accantonamento	193.728,90 €

Relativamente alla definizione delle quote di diritti sul godimento delle terre di uso civico l'analisi eseguita su documenti riconosciuti storicamente e giuridicamente validi mi fa ritenere che si debba applicare la medesima quota tra le due frazioni di S.Pietro e Pedescala sull'ammontare della quota riconosciuta tra il Comune di Rotzo e le due frazioni definendo quindi le percentuali di suddivisione dell'insieme dei diritti di uso civico del patrimonio comune, come segue:

Comune di Rotzo: 50%

Frazione di S.Pietro: 25%

Frazione di Pedescala: 25%

Pertanto a risposta delle richieste avanzate dall'ill.ma Commissario Usi Civici dott.ssa Elisa Mariani il sottoscritto deposita la presente relazione definitiva, restando comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Venezia 22.4.2024

Il perito incaricato
Paolo Ziliotto dottore agronomo
(firmata digitalmente)

Allegati:

1. Estratto Lodo Piovene del 1578;
2. Statuto del Consorzio per la gestione del demanio civico Rotzo-Pedescala e S.Pietro;
3. Sentenza Commissario Usi Civici di Venezia del 5.1.1967 "Sentenza Terracina";
4. Delibere del CdA del Consorzio Usi Civici dal 2015 al 2022;
5. Bilancio Consuntivo e Stato Patrimoniale dal 2015 al 2022;
6. Conto Economico dal 2021 al 2022.

